PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI FINO AL 30 APRILE 1984 E NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Art. 4

I datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984 1-bis. La procedura di cui al comma 1 e' applicabile alle rate di debito non ancora scadute in conseguenza delle domande di regolarizzazione presentate entro il 30 novembre 1983, a norma dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 della legge fallimentare e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facolta' di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370. La regolarizzazione di cui all'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purche' gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo 2, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985. 2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano anche in materia di contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio

Versione in vigore dal 24 marzo 1984, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali
Estremi	Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-fino-al-30-aprile/art-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it